



## **COMUNE DI CADEO**

**Settore Tecnico**

**SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI «RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ASILO DI ROVELETO» COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COME ATTIVITÀ OPZIONALE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, LA DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITÀ CONNESSE.**

**CUP B54E21011590006 CIG 93731632CD**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**Indice generale**

Premessa	3
ART 1 OGGETTO DELL'INCARICO	3
ART 2 SOGGETTO AGGIUDICATARIO	7
ART 3 ATTIVITA' OGGETTO DI INCARICO	9
ART 4 CLASSI E CATEGORIE DI INTERVENTO	13
ART 5 DURATA E TERMINI DELL'INCARICO	14
ART 6 OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO	15
ART 7 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE	17
ART 8 MODALITA' ESECUTIVE	19
ART.9 CONTROLLO, VERIFICA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE	20
ART.10 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI, DIREZIONI OPERATIVE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (OPZIONALI)	21
ART. 11 PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE	23
ART 12 SUBAPPALTI	25
ART 13 DIVIETI	25
ART 14 PROPRIETA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	25
ART 15 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	26
ART 16 GARANZIE	26
ART 17 POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE	27
ART 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	29
ART 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	30
ART 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	30
ART 21 RECESSO	32
ART 22 SPESE CONTRATTUALI	33
ART 23 CONTROVERSIE	33
ART 24 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO	33

## Premessa

Il progetto di RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX ASILO DI ROVELETO è stato candidato dall'Ente nell'ambito degli interventi da finanziare nel PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 25/07/2022, efficace ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 3, commi 9 e 10 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 16/01/2018, n. 14, è stato approvato il «Progetto di fattibilità tecnica ed economica» dell'intervento;

Il servizio di ingegneria e architettura di cui al presente disciplinare, dovrà essere svolto nelrispetto della documentazione presentata per la candidatura e del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui si riporta il **Quadro Economico** :

Quadro Economico		IMPORTI
A1	E.22 Edifici e manufatti esistenti	474.600,00 €
A2	E.20 Edifici e manufatti esistenti	220.000,00 €
A3	E.19 Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite:	150.000,00 €
A4	S.03 Strutture	203.400,00 €
A5	IA.02 Impianti di riscaldamento raffrescamento, climatizzazione	226.000,00 €
A6	IA.03 Impianti elettrici in genere	169.500,00 €
A7	IA.01 Impianti idrici e antincendio	56.500,00 €
A	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)</b>	<b>1.500.000,00 €.</b>
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>500.000,00 €.</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>		<b>2.000.000,00 €.</b>

## ART 1 OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il servizio oggetto del presente disciplinare si riferisce alle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile in oggetto, omettendo il primo dei livelli previsti dall'art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm., sulla base del « Progetto di fattibilità tecnica ed economica » approvato con D.G.C. n. 87/2022, compresa la sua eventuale revisione per adeguamento alle linee guida approvate nella seduta del 29 luglio 2021 dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC.

2. Gli importi stimati delle prestazioni professionali sono evidenziati nella tabella che segue, (oneri fiscali esclusi) e, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016, sono stati calcolati utilizzando i parametri di cui al Decreto di Ministero di Giustizia del 17/06/2016.

### Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	Importo
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 126.095,83
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CSP	€ 87.350,14
<b>TOTALE IMPORTO AFFIDAMENTO progettazione</b>	<b>€ 213.445,97</b>
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI – D.L. E CSE (opzionale)	€ 143.243,15
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA</b>	<b>€ 356.689,12</b>

3. Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2].

**b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>L. 143/49 (Corrispondenza)</b>	<b>G (grado di compiessità)</b>	<b>Importo delle opere</b>	<b>Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)</b>	<b>Importo</b>	<b>Spese e oneri 24,69 %</b>
EDILIZIA: E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	I/e	1,55	474.600,00 €	QbII.01, QbII.02, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.22,	€ 38.146,30	€ 9.417,37
EDILIZIA: E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	I/c	0,95	220.000,00 €	QbII.01, QbII.05, QbII.08, QbII.09,	€ 9.252,20	€ 2.284,14
EDILIZIA: E.19 Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	I/d	1,20	150.000,00 €	QbII.01, QbII.02, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.22,	€ 12.837,16	€ 3.169,17
STRUTTURE: S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	203.400,00 €	QbII.01, QbII.02, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.22,	€ 10.985,00	€ 2.711,92
IMPIANTI: IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	0,85	226.000,00 €	QbII.01, QbII.02, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.22,	€ 9.813,43	€ 2.422,69
IMPIANTI: IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature	III/c	1,15	169.500,00 €	QbII.01, QbII.02, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.22,	€ 10.815,56	€ 2.670,09

per laboratori e impianti pilota di tipo semplice						
IMPIANTI: IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	III/a	0,75	56.500,00 €	QbII.01, QbII.02, QbII.05, QbII.07, QbII.08, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.22,	€ 3.297,95	€ 814,18
<b>Somma</b>					<b>€ 95.147,59</b>	<b>€ 23.489,56</b>
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>					<b>€ 118.637,15</b>	

**b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)**

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 24,69 %
EDILIZIA: E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	I/e	1,55	474.600,00 €	QbII.13,	€ 2.760,55	€ 681,51
EDILIZIA: E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	I/c	0,95	220.000,00 €	QbII.13,	€ 1.377,07	€ 339,96
<b>Somma</b>					<b>€ 5.439,55</b>	<b>€ 1.342,89</b>
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>					<b>€ 6.782,44</b>	

**b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri 24,69 %
EDILIZIA: E.22 Interventi di	I/e	1,55	474.600,00 €	QbIII.06, QbIII.05,	€ 25.225,78	€ 6.227,61

manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza				QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.07, QbIII.04,		
EDILIZIA: E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	I/c	0,95	220.000,00 €	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.07, QbIII.04,	€ 7.746,03	€ 1.912,30
EDILIZIA: E.19 Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	I/d	1,20	150.000,00 €	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.07, QbIII.04,	€ 7.453,83	€ 1.840,17
STRUTTURE: S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	203.400,00 €	QbIII.06, QbIII.05, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.07, QbIII.04,	€ 9.052,45	€ 2.234,82
IMPIANTI: IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	0,85	226.000,00 €	QbIII.06, QbIII.05, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.07, QbIII.04,	€ 8.439,55	€ 2.083,51
IMPIANTI: IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	1,15	169.500,00 €	QbIII.06, QbIII.05, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.07, QbIII.04,	€ 9.301,38	€ 2.296,28
IMPIANTI: IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di	III/a	0,75	56.500,00 €	QbIII.06, QbIII.05, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.07, QbIII.04,	€ 2.836,23	€ 700,20

fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio						
<b>Somma</b>					<b>€ 70.055,25</b>	<b>€ 17.294,89</b>
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>					<b>€ 87.350,14</b>	

### c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI (Opzionale)

<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>L. 143/49 (Corrispondenza)</b>	<b>G (grado di completezza)</b>	<b>Importo delle opere</b>	<b>Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)</b>	<b>Importo</b>	<b>Spese e oneri 24,69 %</b>
EDILIZIA: E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	I/e	1,55	474.600,00 €	Qcl.09, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12,	€ 40.914,98	€ 10.100,89
EDILIZIA: E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	I/c	0,95	220.000,00 €	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12,	€ 14.308,64	€ 3.532,44
EDILIZIA: E.19 Arredamenti con elementi singoli, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	I/d	1,20	150.000,00 €	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12,	€ 13.768,89	€ 3.399,19
STRUTTURE: S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	203.400,00 €	Qcl.09, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12,	€ 14.544,95	€ 3.590,78
IMPIANTI: IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,	III/b	0,85	226.000,00 €	Qcl.09, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04,	€ 12.855,59	€ 3.173,72

climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico				Qcl.10, Qcl.12,		
IMPIANTI: IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	1,15	169.500,00 €	Qcl.09, Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12,	€ 14.168,38	€ 3.497,82
IMPIANTI: IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	III/a	0,75	56.500,00 €	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12,	€ 4.320,31	€ 1.066,58
<b>Somma</b>					<b>€ 114.881,73</b>	<b>€ 28.361,43</b>
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>					<b>€ 143.243,16</b>	

4. L'effettivo corrispettivo conseguente alla formale aggiudicazione, dato dall'importo a base di gara depurato della percentuale di ribasso offerta in sede di gara, non verrà rideterminato a consuntivo in riferimento all'effettivo importo dei lavori calcolato in progetto. Qualora, per qualsiasi motivo, parte delle prestazioni professionali oggetto della presente procedura non siano espletate, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo proporzionalmente gli importi delle prestazioni non eseguite.

5. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice, si riserva l'opzione di ampliamento dell'incarico, affidando allo stesso soggetto aggiudicatario dei servizi di progettazione anche l'incarico di:

- direzione lavori (a scelta e spese dell'aggiudicatario, lo stesso potrà anche nominare a propria cura e spese direttori operativi e un ispettore di cantiere),

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

**in quanto, trattandosi di opera da per la quale è stato richiesto finanziamento con fondi PNRR, saranno da rispettare tempi estremamente ridotti anche per la fase di esecuzione.**

## **ART 2 SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

Le attività professionali descritte all'Art. 1 debbono essere svolte da Professionisti, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Per l'individuazione delle figure professionali coinvolte si specifica quanto segue:

- I servizi da affidare riguardano opere edili, opere a verde, strutturali, impianti meccanici, impianti elettrici e speciali di un bene tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Ai sensi dell'art.52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 "le opere di edilizia civile che presentano



rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte strutturale può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".;

- almeno uno dei componenti del team dovrà avere la qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs 139/2006 (ex legge 818/1984) ed essere iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- i professionisti incaricati del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008;
- i professionisti eventualmente incaricati del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008 (incarico opzionale);
- Ai sensi dell'art. 4 D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, come requisito di partecipazione nel caso di affidamento di servizi di progettazione, devono prevedere la presenza di almeno un "giovane professionista", laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Aderendo al recente orientamento giurisprudenziale, il quinquennio per riconoscere la qualifica di "giovane professionista" decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione e non dalla data di iscrizione all'albo professionale (Consiglio di Stato n. 278/2018 e n. 2276/2019).

Tra i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere presenti le seguenti professionalità minime inderogabili:

RUOLO	REQUISITI
Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata	Laurea magistrale o quinquennale in architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni (art.52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 - Sentenza Consiglio di Stato 21/2014)
Direttore dei Lavori (incarico opzionale)	
Professionista settore edile	Laurea magistrale o quinquennale in architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine Professionale
Professionista settore strutturale	Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria, abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine professionale
Direttore operativo (incarico facoltativo non richiesto dal Committente)	

Professionista settore impiantistico meccanico termotecnico	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e iscrizione alla sezione A del relativo Ordine Professionale.
Direttore operativo (incarico facoltativo non richiesto dal Committente)	
Professionista settore impiantistico elettrico	In alternativa al requisito della laurea magistrale o quinquennale, potranno partecipare alla gara i professionisti, in possesso di laurea triennale o diploma tecnico per il settore di pertinenza (edile o impiantistico) nei limiti delle competenze ad essi attribuiti dall'ordinamento normativo vigente in materia. Per il professionista antiincendio: iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio
Direttore operativo (incarico facoltativo non richiesto dal Committente)	
Coordinatore della sicurezza in fase Di esecuzione (incarico opzionale)	Qualifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale.

Ai sensi dell'art.31, comma 8 del Codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Ciascun elaborato prodotto e depositato dovrà risultare firmato dal/dai professionista/i competente/i e dal Coordinatore del Gruppo di Progettazione.

Gli incarichi da affidare nell'ambito dell'appalto riguardano attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ma, per tutto quanto espresso al punto 5 dell'Art. 1, il concorrente dovrà possedere i requisiti anche per direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il soggetto aggiudicatario in nessun caso, se non previa Autorizzazione della Stazione Appaltante ha facoltà di modificare la composizione del «gruppo di lavoro» indicato in sededi offerta. In caso contrario la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

### ART 3 ATTIVITA' OGGETTO DI INCARICO

Trattandosi di progettazione di opera per la quale è stato richiesto finanziamento con risorse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -PNRR – M4.C1 - Investimento 1.1, pertanto sottoposta a precise disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, il progettista dovrà sviluppare la progettazione tenendo in considerazione quanto disciplinato dalla Circolare n. 32 del [30/12/2021](#) della Ragioneria Generale Dello Stato e relativo allegato (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – DNSH), avendo cura di individuare le Schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per l'investimento specifici derivanti dalla Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche.

Inoltre tra gli elaborati della progettazione esecutiva dovrà essere prodotta una relazione sulla sostenibilità dell'opera (vedi punto 3.2.4 delle [Linee guida sul PFTE](#)) in cui specificare:

- l'asseverazione del rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" – DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020,

dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);

· la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei medesimi regolamenti, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:

- a. mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b. adattamento ai cambiamenti climatici;
- c. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- d. transizione verso un'economia circolare;
- e. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- f. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

· in ogni caso, l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;

· la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;

· una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

L'incarico comprende le seguenti attività:

**A.** Progetto definitivo (vedasi attività inserite in tabella parcella) con CSP

**B.** Progetto esecutivo (vedasi attività inserite in tabella parcella) con CSP; come meglio dettagliato di seguito.

#### *A) Progetto definitivo*

Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del « Progetto di fattibilità tecnica ed economica » approvato e della ulteriore documentazione fornita dall'Amministrazione..

Le prestazioni relative alla redazione del progetto definitivo dovranno essere svolte in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 23 del Codice e, per quanto applicabile, al DPR 207/2010 :

- Progetto definitivo delle opere edili e a verde (E20, E22 e E19)
- Progetto definitivo strutture (S03)
- Progetto definitivo degli impianti idrici e meccanici (IA01, IA02)
- Progetto definitivo degli impianti elettrici (IA04)

In questa fase dovranno essere prodotti gli elaborati attinenti la progettazione antincendio (relazioni, calcoli ed elaborati grafici), specifici per verificare la necessità di acquisizione del parere presso il Comando Provinciale VVFF di Piacenza, redatti nel rispetto delle regole tecniche di progettazione incendi applicabili alla fattispecie.

E' da considerarsi inclusa nel servizio richiesto la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e di autorizzazioni da parte degli Enti competenti nonché tutto quanto altro necessario per sottoporre il progetto a verifica e successiva approvazione, ivi incluse le spese istruttorie da versare al comando per la disamina del progetto e per il rilascio del CPI (se dovuto).

Il P.D. dovrà inoltre recepire tutte le eventuali modificazioni richieste dalla Committenza anche in attuazione delle operazioni di verifica.

#### *B) Progetto esecutivo*

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.

Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate in sede di conferenza di servizi e/o di pareri da parte di enti sovraordinati; dovrà inoltre recepire tutte le eventuali modificazioni richieste dalla Committenza anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione.

Le prestazioni relative alla redazione del progetto esecutivo dovranno essere svolte in conformità alle

disposizioni di cui all'Art. 23 del Codice e, per quanto applicabile, al DPR 207/2010 :

- Progetto esecutivo delle opere edili e a verde (E20, E22 e E19);
- Progetto esecutivo strutture (S03);
- Progetto esecutivo degli impianti meccanici (IA01, IA02);
- Progetto esecutivo degli impianti elettrici (IA04).

E' da considerarsi inclusa nel servizio richiesto, la redazione di ogni elaborato necessario, comprensivo di eventuale modulistica, per il rilascio dei pareri e di autorizzazioni da parte degli Enti competenti, nonché tutto quanto altro necessario per sottoporre il progetto a verifica, validazione e successiva approvazione e tutte le modifiche richieste ai fini della verifica positiva e validazione favorevole del progetto.

La progettazione di livello esecutivo, in ottemperanza ai CAM, dovrà dettagliare le prescrizioni prestazionali sui materiali all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero in apposita relazione di verifica di ottemperanza del progetto ai criteri definiti dal Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nella quale dovranno essere specificate le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti, le certificazioni/prove che dovranno essere prodotte/eseguite dall'esecutore dei lavori in relazione ai materiali utilizzati, oltreché individuate in modo puntuale le possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere ed alle emissioni inquinanti circostanti, con riferimento alle singole tipologie di lavorazioni. Il progetto di livello esecutivo sarà posto a base di gara. Per tale ragione, lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice. Inoltre, gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Il progetto esecutivo dovrà garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto previsto dalle normative applicabili al caso di specie.

Il PSC ed il fascicolo dell'opera dovranno essere redatti in conformità con i dettami del D.lgs.81/08 e smi.

L'incarico comprende la Relazione geologica e geotecnica basata sugli esiti delle indagini geotecniche/geognostiche effettuate, a cura e spese dell'affidatario. Si evidenzia che le spese per tutte le indagini necessarie, nessuna esclusa, sono ricomprese nelle spese oggetto di incarico

#### ART 4 CLASSI E CATEGORIE DI INTERVENTO

L'importo dei lavori è desumibile dal quadro economico approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 25/07/2021

Il compenso per le attività descritte nel presente disciplinare (comprese le opzioni) è determinato in **Euro € 356.689,12** oltre ai contributi previdenziali e oltre Iva, salvo il ribasso offerto in sede di gara:

Categorie lavori		IMPORTI
A1	E.22 Edifici e manufatti esistenti	474.600,00 €
A2	E.20 Edifici e manufatti esistenti	220.000,00 €
A3	E.19 Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	150.000,00 €
A4	S.03 Strutture	203.400,00 €
A5	IA.02 Impianti di riscaldamento raffrescamento, climatizzazione	226.000,00 €
A6	IA.03 Impianti elettrici in genere	169.500,00 €
A7	IA.01 Impianti idrici e antincendio	56.500,00 €
A	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)</b>	<b>1.500.000,00 €.</b>

**L'importo complessivo della proposta progettuale ammonta ad Euro 2.000.000,00 di cui Euro 1.500.000,00 (esclusa IVA) per i lavori ed oneri per la sicurezza.**

Il corrispettivo posto a base di gara (All. 1c) alle Norme di gara) è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice" (in seguito:

D.M. 17.06.2016), con riferimento ad una stima preliminare degli interventi pari ad € 1.500.000 di cui € 100.000,00, quali oneri per la sicurezza.

**L'importo della parcella si intende a corpo, fisso ed invariabile indipendentemente dalle modifiche dell'importo lavori, che dovranno comunque essere debitamente giustificate.**

#### **ART 5 DURATA E TERMINI DELL'INCARICO**

L'incarico decorrerà dalla formale Consegna del servizio, che avverrà in via d'urgenza ai sensi dell'art 8 comma 1 lett a) della L 120/2020 e smi.. Per le attività strettamente correlate alla progettazione vengono prescritti i seguenti termini:

1. Il progetto definitivo di cui al punto A) dovrà essere depositato entro **45 giorni naturali e consecutivi** dalla formale comunicazione del Responsabile del Procedimento di procedere con l'esecuzione del servizio;

2. Il progetto esecutivo di cui al Punto B) dovrà essere depositato entro **45 giorni naturali e consecutivi** dalla formale comunicazione del Responsabile del Procedimento di procedere con l'esecuzione del servizio.

Eventuali adeguamenti degli elaborati progettuali di cui ai precedenti punti 1 e 2 derivanti da prescrizioni:

- degli Enti Sovraordinati
- del soggetto individuato per la verifica
- da mutate esigenze dell'Amministrazione

dovranno essere depositate **entro 10 giorni naturali e consecutivi** dalla formale comunicazione del Responsabile del Procedimento di procedere all'adeguamento del progetto.

I tempi necessari:

- per l'ottenimento di pareri o nulla-osta,
- per l'esecuzione di conferenze di servizi,

sono esclusi dai tempi previsti per l'espletamento dell'incarico, ma i progettisti in fase di sviluppo del progetto devono produrre entro 40 giorni stralci rilevanti ai fini delle acquisizioni dei pareri di competenza.

#### **ART 6 OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

Il corrispettivo per l'attività dell'Affidatario determinato in gara, in base al provvedimento di aggiudicazione, è onnicomprensivo di quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico stesso e remunerativo di tutte le prestazioni della documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara. Restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del Committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dal Committente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

L'Affidatario è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente comma e, in particolare, con il RUP e gli altri eventuali professionisti designati dal Committente per la realizzazione dell'intervento. L'Affidatario è responsabile verso il Committente del buon andamento del contratto e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Affidatario è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e ss.mm.ii.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi.

L'Amministrazione Comunale resta comunque estranea ai rapporti tra il professionista ed eventuali collaboratori e consulenti.

L'Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le norme previste dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, nell'espletamento dell'incarico all'osservanza delle norme di legge e delle linee di indirizzo fornite dal Responsabile del Procedimento.

L'Affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e

sulle metodologie seguite.

L'Affidatario è tenuto a fornire assistenza al Responsabile del Procedimento per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti. A tal proposito, l'Affidatario, qualora necessario, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, potrà interloquire direttamente con gli Enti e parteciperà, inoltre, a riunioni collegiali e/o conferenze di servizi, necessarie per l'illustrazione del progetto.

L'Affidatario assume con propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 c.c., e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.

I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, comma 3 d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 7 del presente capitolato, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3 bis, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006,

n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art.17 della **Legge 12 marzo 1999, n. 68** e una **relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla medesima legge**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 7 del presente capitolato.

## **ART 7 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Ogni prestazione si intende conclusa nel momento in cui tutti gli elaborati che la compongono vengono depositati ufficialmente.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L.108/2021, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione di ogni prestazione, rispetto ai tempi previsti dagli artt. 5 e 10, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. che contengano tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale della singola prestazione (calcolato al netto del ribasso offerto in sede di gara). Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo, in caso di ritardo nella consegna della Relazione di genere rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento, così come descritti all'art.6 del presente Capitolato).

Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento, così come descritti all'art.6 del presente Capitolato).

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 L.108/2021, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento nel terminemassimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sulla prima fattura successiva ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte corrispondente alla penale applicata. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Nel caso in cui il ritardo nella realizzazione delle prestazioni ecceda i 30 (trenta) giorni, il contratto si ritiene risolto di diritto ed il Committente resterà libero da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun compenso o indennizzi di sorta salvo quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che sono state approvate o comunque fatte salve dal Committentemedesimo. Resta salvo il diritto del Committente di agire nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell'incarico ad altro soggetto.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o regolamentari applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo.

L'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale; superata tale soglia, il Committente procede alla risoluzione del contratto.

## **ART 8 MODALITA' ESECUTIVE**

L'Affidatario si impegna a svolgere l'incarico, per conto e nell'interesse del Comune di Cadeo, nel rispetto delle indicazioni del presente disciplinare, con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e ilconseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Le scelte progettuali, e, di conseguenza gli elaborati progettuali, dovranno essere redatti:

- In osservanza delle norme del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (Codice dei Contratti) con particolare riferimento ai Decreti attuativi/Linee guida/Circolari illustrative, emanate in attuazione del D.Lgs 50/2016
- In conformità alle NTC2018 e s.m.i.
- in conformità al D.lgs.vo 42/2004 e smi
- Utilizzando, per la stima delle opere da realizzare, i prezzi unitari del prezzario regionale vigente alla data di conferimento del presente affidamento, ai sensi del comma 16, art. 23 del D.Lgs. 50/2016. Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario si farà riferimento al prezzario della Camera di Commercio di Piacenza e ai prezzari DEI (Tipografia del Genio Civile). Per le eventuali ulteriori categorie di opere non contemplate nei suddetti prezzari o per eventuali scostamenti di prezzo rispetto a quanto desunto dai prezzari, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno determinati con riferimento ai prezzari della Regione Emilia Romagna, Camera di Commercio di Piacenza, DEI (Tipografia del Genio Civile), a listini ufficiali di ditte specializzate nello specifico settore oppure sulla base di indagini di mercato, correnti alla medesima data di presentazione del progetto.
- In applicazione dei Criteri Ambientali Minimi obbligatori (art. 34 Dlgs. 50/2016 e s.m.i) previsti dal DM 11 ottobre 2017, selezionando i criteri pertinenti alla tipologia di intervento. I documenti progettuali debbono evidenziare la conformità ai criteri minimi ambientali obbligatori per la tipologia di intervento attraverso apposite relazioni ed elaborati grafici
- in linea con quanto previsto dalla Circolare n. 32 del 30/12/2021 della Ragioneria generale dello Stato e relativo allegato.

L'Affidatario si obbliga ad introdurre nella documentazione progettuale, anche se già elaborata e



presentata, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del RUP, degli Enti esterni preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni, dell'organo di verifica/validazione fino alla definitiva approvazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

L'Affidatario dovrà fornire tutta la documentazione progettuale firmata e timbrata in originale dal capogruppo e dalla totalità dei soggetti competenti in materia, in un numero minimo di:

- 2 copie cartacee oltretutte quelle che si renderanno necessarie per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o nulla osta;
- 1 copia su supporto magnetico-ottico firmata digitalmente sia in formato PDF sia in formato editabile compatibile con i software in uso presso gli uffici della Stazione Appaltante.

## **ART.9 CONTROLLO, VERIFICA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE**

1. La documentazione progettuale di livello «definitivo» verrà sottoposta ad attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice, in contraddittorio con i progettisti. Restano a carico dell'affidatario, senza nessun onere per l'Amministrazione Aggiudicatrice, la totalità delle modifiche e/o delle integrazioni che si renderanno necessarie per la conclusione positiva della verifica.

2. Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice, la Stazione Appaltante procederà alla validazione e successiva approvazione del progetto definitivo. A questa seguirà formale comunicazione di procedere con l'elaborazione della progettazione esecutiva.

3. La documentazione progettuale di livello «esecutivo» verrà sottoposta ad attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice, in contraddittorio con i progettisti. Restano a carico dell'affidatario, senza nessun onere per l'Amministrazione Aggiudicatrice, la totalità delle modifiche e/o delle integrazioni che si renderanno necessarie per la conclusione positiva della verifica.

4. Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice, la Stazione Appaltante procederà alla validazione e successiva approvazione del progetto esecutivo.

5. Trattandosi di opera per la quale è stato richiesto finanziamento con fondi PNRR ed essendoci tempi estremamente ridotti per la fase di progettazione, il RUP potrà richiedere che l'attività di verifica si svolga di pari passo a quella di progettazione e comunque i progettisti dovranno riscontrare compiutamente ed esaustivamente le osservazioni del verificatore entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi.

## **ART.10 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI, DIREZIONI OPERATIVE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (OPZIONALI)**

1. Le attività di direzione lavori/direzione tecnico operative dovranno essere svolte conformemente a quanto prescritto dagli artt.101, comma 3 e 111, comma 1 del D.lgs.50/2016, dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora efficace, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 22 del D.M. 154/2017 e ad ogni altra disposizione di legge e regolamenti in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;

2. Le attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno essere svolte conformemente a quanto previsto dagli artt.91 e 100 del D.Lgs. 81/2008;

3. L'attività di direzione dei lavori e/o quella delle direzioni tecnico operative, verranno ad origine a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e perdureranno fino all'approvazione degli atti di collaudo. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di esercitare le opzioni di cui al presente articolo fino alla data di consegna lavori. Fino alla scadenza del predetto termine, l'affidatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito negli atti di gara. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se l'affidatario accetti comunque di assumere l'incarico.

4. Il direttore dei lavori e/o i direttori tecnici operativi devono favorire la rapida esecuzione delle lavorazioni e sono responsabili di un'eventuale sospensione illegittima qualora non rientrante nei casi eccezionali previsti dalla normativa vigente.

5. Dovranno, altresì, garantire la presenza adeguata (almeno due visite settimanali in giorni non consecutivi e distanziati di almeno due giorni tra loro) in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti da svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire, e l'assistenza e la



sorveglianza dei lavori compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Il verbale redatto a seguito della visita in cantiere dovrà essere trasmesso al RUP entro i successivi 3 (tre) giorni.

6. Il direttore dei lavori e/o i direttori tecnici operativi per esigenze urgenti dovranno essere rintracciabili telefonicamente entro la giornata in cui si manifestasse la necessità e dovranno garantire un sopralluogo in cantiere entro la giornata successiva.

7. Dovrà essere garantita:

a) l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti da norme cogenti (quali ad esempio in materia di adempimenti con l'ANAC, di pubblicità, di subappalto e sub affidamenti in genere);

b) la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni in cantiere;

c) la verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore in conformità all'art. 101, comma 3 e all'art. 105 del Codice;

d) la regolare tenuta della documentazione di cantiere prevista dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49, nonché dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti;

e) la redazione del verbale di consegna, del certificato di ultimazione, dei verbali di sospensione e ripresa, nonché di tutti gli atti contabili (compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, classificando e misurando i lavori eseguiti, riportando le relative rilevazioni sul registro di contabilità per il calcolo progressivo della spesa. Tali attività devono procedere contestualmente con l'esecuzione, affinché si possano sempre rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti) e tecnici (es. relazioni, grafici ecc.) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell'opera;

f) l'invio e l'aggiornamento della notifica preliminare in nome e per conto del Responsabile dei lavori.

8. Dovrà, essere garantita, se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria e nei limiti previsti dalla normativa vigente, la predisposizione di modifiche e varianti al progetto, mantenendo la spesa nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro economico e purchè non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto. Di tale evenienza dovrà darsi immediata comunicazione al RUP con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità della variante, con una valutazione economica e tecnica della stessa. Solo dopo l'autorizzazione scritta del RUP, l'affidatario predisporrà la variante medesima. Il riconoscimento del compenso per redazione dell'eventuale perizia di variante verrà calcolato applicando il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara, sulla base degli elaborati richiesti per l'elaborazione della perizia.

9. Il Direttore dei Lavori coadiuvato dai Direttori Operativi (ciascuno per le proprie competenze) dovrà inoltre farsi parte diligente con l'impresa esecutrice per l'acquisizione degli «As Built».

10. In sede di collaudo (finale e/o in corso d'opera) il direttore dei lavori coadiuvato dai Direttori Operativi (ciascuno per le proprie competenze) dovrà:

a) fornire all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmettere allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

b) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

## **ART. 11 PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE**

I compensi spettanti all'affidatario sono quelli risultanti dall'esito della gara.

I corrispettivi per l'esecuzione delle attività s'intendono sempre comprensivi di tutti gli oneri previsti, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, le spese necessarie per l'effettuazione di rilievi, studi, analisi, prove, indagini, gli oneri per la sicurezza, l'utile dell'Affidatario e quanto altro possa occorrere per rendere le attività compiute a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto dall'Affidatario per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle attività appaltate.

Termini di pagamento:

- 50% all'approvazione del progetto definitivo;

- 50% all'approvazione del progetto esecutivo e solo dopo che l'affidatario ha presentato la documentazione attestante la Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale (Art. 17) con le modalità previste all'art.113 bis del Codice dei Contratti.

In caso di raggruppamento temporaneo (RTP) la liquidazione dei compensi potrà essere effettuata a ciascun componente del raggruppamento nei limiti della percentuale di partecipazione allo stesso, così come dichiarata in sede di gara ed indicata nell'attocostitutivo. Il componente pertanto dovrà provvedere all'emissione di apposita fattura elettronica, soggiacendo alla verifica del pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni. Per l'attività di Direzione Lavori e/o quelle di Direzioni Operative (opzionale) il compensoverrà liquidato in misura percentuale all'importo dei SAL.

L'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Le fatture, complete di tutti i dati necessari previsti dalla fatturazione elettronica, dovranno pervenire secondo le modalità normativamente previste sul punto.

I pagamenti saranno effettuati, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico di Progetto).

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Non trova applicazione la facoltà di cui all'art 207 comma 1 della L.77/2020 così come modificato dall'art 13 comma 1 della legge 21/2021.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia di cui al punto precedente è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

**3.** I prezzi possono essere aggiornati, in aumento o diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario.

## **ART 12 SUBAPPALTI**

L'Affidatario potrà avvalersi di collaboratori, regolarmente operanti presso la propria struttura tecnica, ferma ed impregiudicata la diretta responsabilità di ciascuno dei professionisti individuati per la redazione della singola componente progettuale. Con riferimento alla nomina dei collaboratori di cui sopra, l'Affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione delle generalità e della qualifica al Responsabile del Procedimento. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario.

Ai sensi dell'art.31, comma 8 del Codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Qualora l'Affidatario intenda avvalersi del subappalto, per le attività ammesse sopra citate, dovrà ottenere, previa richiesta, esplicita autorizzazione del Responsabile del Procedimento, restando comunque impregiudicata la responsabilità unica dell'Affidatario.

### **ART 13 DIVIETI**

L'affidatario non potrà partecipare all'appalto dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera di che trattasi, nonché ai relativi subappalti.

### **ART 14 PROPRIETA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA**

Le relazioni, gli elaborati consegnati, i pareri resi, una volta presentati ed acquisiti agli atti, resteranno di proprietà piena e assoluta del Comune di Cadeo.

Il Comune di Cadeo potrà liberamente utilizzare quanto derivato dall'attività oggetto del presente contratto in ogni forma, fermo restando l'obbligo di citarne la fonte, se necessario e/o a richiesta del professionista o della società incaricato/a, salvo patto contrario.

Il Comune di Cadeo potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati. Potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del professionista.

### **ART 15 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Tutta la documentazione, in corso di redazione ovvero redatta, relativa o connessa al presente affidamento è da considerarsi strettamente riservata e, né l'affidatario, né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione, potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla stessa. L'affidatario non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali. Inoltre, sono da considerarsi strettamente riservate le notizie relative o connesse all'attività oggetto del presente affidamento che possono influire sull'andamento delle procedure.

L'affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i professionisti responsabili, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'affidatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

Relativamente ai dati personali di cui l'affidatario ed i soggetti sopra elencati entreranno in possesso, l'affidatario e gli stessi ne sono responsabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679.

### **ART 16 GARANZIE**

L'aggiudicatario, è tenuto, prima della stipula del contratto, a presentare le seguenti garanzie, a pena di revoca dell'incarico:

1) **GARANZIA DEFINITIVA:** L'affidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo 50/2016, una garanzia, denominata "garanzia definitiva",

con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.L.vo 50/2016. La garanzia di cui sopra è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e sempre che l'affidatario, se tenuto, abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art.47, commi 3 e 3bis, della L.108/2021. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante quando questa sia venuta meno in tutto o in parte a seguito di ritardi o di altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

2) **DICHIARAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE** autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile e generale" del territorio dell'UE contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile e professionale di cui al successivo art. 18, con specifico riferimento alle opere da progettare che sarà fornita dalla stessa compagnia a far data dell'approvazione tecnica del progetto esecutivo.

La mancata presentazione delle garanzie di cui sopra determina la decadenza dall'incarico con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

In caso di RTP, la polizza a titolo definitivo di cui all'art. 103 del Codice dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, con l'indicazione dei componenti del RTP nella polizza stessa.

## **ART 17 POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 secondo periodo del Codice e dell'art.3, comma 5 lett.e) del DL 138/2011, l'affidatario presenta, contestualmente alla firma del contratto, copia autentica ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

La mancata presentazione della polizza assicurativa determinerà la decadenza dall'aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. L'affidatario solleva espressamente fin d'ora l'Amministrazione Aggiudicatrice da qualunque valsa per eventuali incidenti che potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate dall'intervento. L'affidatario si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'incarico, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Affidatario è altresì obbligato a produrre a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalla propria attività **dalla data di approvazione del progetto esecutivo alla data di emissione del certificato di collaudo:**

-la polizza deve essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche agli eventuali maggiori costi che l'amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione;

-la garanzia, come richiesto dal punto 4.1 della parte II delle Linee guida ANAC n.1/2019, deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato, a carico della Stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

In caso di RTP le polizze professionali del presente articolo dovranno essere presentate da ciascun

componente del raggruppamento.

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante qualora, per motivate ragioni, si affidi la nuova progettazione ad altri Progettisti anziché ai Progettisti facenti capo all'Affidatario originariamente incaricato. Qualora la nuova progettazione non venga affidata ad altri soggetti, vige l'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico dell'Affidatario senza costi e oneri per la stazione appaltante. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, così come risultante dal quadro economico di progetto. In caso di mancata presentazione da parte dell'Affidatario della polizza di cui al presente comma, l'Amministrazione sospende il pagamento del corrispettivo economico fino alla produzione della stessa.

## **ART 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario è tenuto ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo. L'affidatario e gli eventuali sub affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente affidamento devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Aggiudicatrice gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto ; nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, in particolare: a) riferimenti specifici dell'affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);b) dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);c) riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato. La comunicazione in questione, in caso di raggruppamento temporaneo, dovrà essere prodotta da ciascun componente del raggruppamento.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare obbligatoriamente gli estremi del conto corrente dedicato, nonché il codice CUP ed il codice CIG.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'incaricato del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore del servizio, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Cadeo e della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune di Cadeo, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del Codice Contratti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano

ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

## **ART 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

## **ART 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l'Amministrazione Aggiudicatrice si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c., salvo i maggiori danni e precompensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- a) intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste negli articoli 80 e 83 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- b) cessione, da parte dell'affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- f) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- g) quando l'affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- h) quando l'affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell'espletamento anche solo di uno dei servizi;
- i) quando l'affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dall'Amministrazione Aggiudicatrice;
- l) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- m) in caso di mancato reintegro della cauzione parzialmente escussa, nei termini contrattuali;
- n) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo p.e.c. ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo p.e.c.

Nella contestazione è prefissato un termine di 15 giorni entro il quale l'affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione Aggiudicatrice non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'affidatario, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto, l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del Codice. Nel presente disciplinare trova prioritariamente applicazione la disciplina di cui all'art.1, comma 1 della L 120/2020 e s.m.i. laddove stabilisce che "la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili al professionista, costituiscono causa di esclusione del professionista dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dall'astazione appaltante e opera di diritto".

#### **ART 21 RECESSO**

L'Amministrazione Aggiudicatrice avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Affidatario in qualsiasi tempo, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo, nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo p.e.c, con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### **ART 22 SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione oggetto del presente affidamento, con la sola esclusione dell'I.V.A. di Legge e degli Oneri Previdenziali ed Assistenziali per la parte a carico dell'Amministrazione Aggiudicatrice, sono e saranno ad esclusivo carico dell'affidatario, tra queste vi sono:

- a) le spese contrattuali, ivi comprese quelle di bollo e di registro;
- b) le spese di bollo occorrenti per la gestione del contratto dall'avvio e sino al collaudo provvisorio delle opere;
- c) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (G.U.25.1.2017 n. 20), stimate in € 4.000,00 (quattromila/00).

#### **ART 23 CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che possa insorgere tra il Comune di Cadeo e l'Aggiudicatario viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti. In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Cadeo e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.

#### **ART 24 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

Trova applicazione l'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

Allegati:

Allegato 1 Schema di Contratto

Allegato 2 Relazione e Calcolo parcella

Allegato 3 Informativa privacy

Allegato 4 Protocollo d'intesa tra il Comune di Cadeo e la Prefettura in data 8/09/2020